



## **Titolo**

Corte federale d'appello - art. 106, comma 2, CGS – annullamento con rinvio - esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione - esigenze di celerità – sono prevalenti nel processo sportivo - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità di rinvio da parte del giudice d'appello – perplessità sulla previsione normativa – modifica normativa – opportunità - segnalazione al Legislatore federale

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva *“La Corte federale di appello [...] se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione.”*. La disposizione è identica a quella contenuta *sub* art. 37, comma 4, del Codice previgente. Sul tema dell'annullamento con rinvio da parte del giudice d'appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l'esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall'altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Il Legislatore federale - in via generale - ha privilegiato quest'ultima prospettiva, limitando le ipotesi di rinvio al primo giudice, visto che nel processo sportivo le esigenze di celerità devono essere considerate prevalenti sull'altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va però espressa qualche riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). E ciò perché, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronuncia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronuncia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l'esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L'opportunità di tale eventuale modifica normativa va quindi segnalata al Legislatore federale.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 96/CFA/2021-2022/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 106, comma 2, CGS; art. 37, comma 4, CGS previgente

## Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0096 CFA del 22 giugno 2022 (sig. Carlos Augusto Dos Santos Da Silva-sig. Matheus Serminio Pozzi/Divisione Calcio a 5)